BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III Mogadiscio, 16 Aprile 1952 Supplemento N. 1 al N. 4

SOMMARIO

1952:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 6 rep. in data 3 aprile 1952: Limite massimo del periodo della carcerazione preventiva per gli imputati nei procedimenti penali 271

DECRETI:

DECRETO n. 44 rep. in data 25 marzo 1952: Regolamento della Scuola per Assistenti Sanitari 273

DECRTO n. 45 rep. in data 31 marzo 1952: Riconoscimento della libera disponibilità di un'area di mq 20.000 sita in Brava al Vicariato Apostolico di Mogadiscio 277

DECRETO n. 46 rep. in data 4 aprile 1952: Concessione temporanea a scopo agricolo di lotto di terreno sito in Afgoi di Ha 393, are 98, centiare 27 all'ing. Ferruccio Hellmann 278

DECRETO n. 47 rep. in data 10 aprile 1952: Aggiudicazione di una farmacia in Mogadiscio al dott. Cesare Corno 281

DECRETO n. 48 rep. in data 5 aprile 1952: Nomina del Sig. Alberto Mazzi a Commissario Straordinario del Consorzio di Colonizzazione del Giuba 282

Mogadiscio - Stamperia A.F.I.S. - 1952 - 1328 - 550

ORDINANZA n. 6 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana, e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638, tuttora in vigore per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

RAVVISATA la necessità, allo scopo di impedire che si verifichino eccessive permanenze nelle carceri degli imputati in attesa di giudizio, di emanare disposizioni che limitino il periodo della custodia preventiva;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

Ferma restando la facoltà prevista dagli articoli 277 e seguenti del Codice di Procedura Penale, deve essere concessa di ufficio la scarcerazione, quando nella istruttoria dei procedimenti penali non è stato emesso decreto di citazione a giudizio e la durata della custodia preventiva dell'imputato ha oltrepassato:

i due mesi, se il reato è di competenza del Qadi, del Residente e del Commissario Regionale;

i tre mesi, se il reato è di competenza del Giudice della Somalia;

i cinque mesi, se il reato è di competenza del Tribunale Regionale e della Corte d'Assise.

Art. 2.

Il provvedimento di scarcerazione, ai sensi dell'articolo precedente, è emesso dal rappresentante del P. M. presso il Giudice della Somalia.

I Giudici che provvedono alla istruttoria dei procedimenti, quando nei procedimenti di loro competenza, la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i termini indicati nell'articolo precedente e non è stato emesso decreto di citazione a giudizio, devono trasmettere immediatamente gli atti processuali al rappresentante del Pubblico Ministero facendo rapporto enunciando i motivi del ritardo.

Art. 3.

Con l'ordinanza di scarcerazione il Pubblico Ministero può imporre all'imputato di fissare la propria dimora in una determinata località o sottoporlo a cauzione o mallevaria.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano all'imputato dei seguenti delitti, a meno che questi non siano di competenza del Tribunale Regionale:

a) delitti contro la personalità dello Stato;
b) strage;
c) inondazione, frana o valanga;
d) naufragio, sommersione o disastro aviatorio;
e) disastro causato da attentato alla sicurezza dei trasporti;
f) epidemia;
g) avvelenamento di acque e di sostanze alimentari;
h) falsificazione di moneta, spendita, introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
i) omicidio volontario;
l) rapina aggravata;
m) estorsione aggravata;
n) sequestro di persona allo scopo di rapina o estorsione.

Non può parimenti essere concessa la scarcerazione a favore dell'imputato che è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova nelle condizioni richieste dall'art. 102 del Codice Penale per la dichiarazione di abitualità del delitto, ovvero è sottoposto a misure di sicurezza personale detentive o a libertà vigilata.

Art. 5.

La scarcerazione è revocata per l'imputato che non adempie agli obblighi imposti dall'art. 3 o se si sia dato o sia per darsi alla fuga o se commette altro delitto.

Art. 6.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 3 aprile 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 44 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto l'Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il proprio decreto n. 115 in data 14 settembre 1951 col quale è stata istituita la Scuola per Assistenti sanitari, e approvato il relativo regolamento;

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche e integrazioni al predetto regolamento;

SENTITO il Consiglio di Sanità della Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento della Scuola per Assistenti Sanitari.

Il regolamento di cui al decreto citato nelle premesse è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. e ha effetto dal 1° ottobre 1951.

Mogadiscio, li 5 marzo 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PER ASSISTENTI SANITARI

Art. 1.

La scuola per Assistenti Sanitari ha sede in Mogadiscio, nei locali dell'Ospedale « G. De Martino ».

Alla direzione della Scuola è preposto il Direttore di detto Ospedale.

Art. 2.

La Scuola è biennale ed è suddivisa in due corsi della durata di 10 mesi ciascuno.

I corsi hanno inizio il 1ª dicembre e terminano il 30 settembre di ogni anno.

Art. 3.

L'ammissione alla Scuola è concessa, su domanda, a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Diploma di infermiere, con almeno due anni di servizio effettivo;

2) rapporto informativo favorevole del sanitario alle cui dipendenze hanno prestato servizio;

e che conseguono l'idoneità in un esame dinanzi ad una Commissione composta dall'Ispettore di Sanità, dal Direttore dell'Ospedale « De Martino », e da un altro medico, nominato di volta in volta dal Capo Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica, su proposta dell'Ispettore di Sanità.

Art. 4.

I corsi consistono in lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le lezioni si svolgono di regola nel pomeriggio per un numero complessivo di ore settimanali non inferiore a 12 e non superiore a 15.

Le esercitazioni pratiche si svolgono nei reparti ospedalieri cogli orari e le modalità stabilite dal Direttore della scuola.

Art. 5.

Le lezioni vertono sulle seguenti materie:

1ª *Anno*

Elementi di *Anatomia Umana*
» » *Fisiologia*
» » *Patologia generale*
» » *Igiene*
» » *Malattie luetiche e veneree*
» » *Laboratorio.*

2ª *Anno*

Elementi di *Anatomia topografica*
» » *Medicina Legale* (referti sanitari - necroscopie)
» » *Materia Medica*
» » *Patologia Medica*
» » *Patologia chirurgica*
» » *Igiene*
» » *Puericoltura e principali malattie dei bambini*
» » *Laboratorio.*

Art. 6.

Le lezioni si svolgono secondo gli orari stabiliti dall'Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica su proposta del Direttore della Scuola.

Art. 7.

Il passaggio dal 1ª al 2° corso avviene in base al risultato di esami svolti dinnanzi a una Commissione composta dal Direttore della Scuola — Presidente — e dagli insegnanti delle materie del 1° corso.

Art. 8.

Gli esami consistono in una prova scritta sopra una delle materie di insegnamento, in prove orali su ciascuna materia, e in una esercitazione pratica.

Art. 9.

Al termine del 2ª corso hanno luogo gli esami per il conferimento del diploma di assistente sanitario. Essi sono tenuti dinnanzi a una Commissione nominata con decreto dell'Amministratore su proposta dell'Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica.

Art. 10.

Gli esami di diploma consistono in tre prove scritte su temi prescelti dalla Commissione, in prove orali su tutte le materie e in una esercitazione pratica.

Art. 11.

La votazione nelle prove di esame viene attripuita in decimi. I candidati che per ogni prova di esame conseguono un voto non inferiore a sei decimi, ottengono l'idoneità. Coloro che non conseguono l'idoneità in un numero di prove non superiore a tre, possono presentarsi alla sessione di esami di riparazioni.

Art. 12.

La prima sessione di esami ha luogo entro la prima quindicina di ottobre e la sessione di riparazione entro la seconda quindicina di novembre di ogni anno.

Il calendario degli esami viene stabilito dal Direttore della Scuola.

Art. 13.

I candidati respinti in più di tre prove nella prima sessione di esami e coloro che non conseguono l'idoneità alla sessione di riparazione, possono ripetere il corso.

Non sono r ammessi alla Scuola coloro che vengono respinti per due anni consecutivi.

Art. 14.

Gli insegnanti della Scuola devono essere forniti di laurea in medicina e abilitati all'esercizio della professione. L'incarico per l'insegnamento, che ha la durata di un anno, viene conferito dall'Amministratore, su proposta dell'Ispettore li Sanità.

Art. 15.

Gli insegnanti vengono retribuiti mensilmente nella misura di So. 100 per ogni ora settimanale di lezione. I membri della Commis-

sione di esami vengono retribuiti nella stessa misura e colle stesse modalità previste per gli esami di licenza delle scuole medie inferiori.

Art. 16.

Al Direttore della Scuola può essere conferito l'incarico dell'insegnamento per un numero di ore settimanali non superiore a due.

Art. 17.

La Sopraintendenza tecnica e disciplinare sulla Scuola è esercitata dall'Ispettore di Sanità che approva altresì i programmi di insegnamento nelle varie materie proposti dal Direttore della Scuola.

Mogadiscio, li 5 marzo 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 45 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda del 28 novembre 1951 del Vicariato Apostolico di Mogadiscio, intesa ad ottenere la libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale in Brava, della superficie di metri quadrati 20.000, dato nel 1908 al Prefetto Apostolico del Benadir in concessione perpetua, a titolo gratuito, per la costruzione di una casa una scuola ed un orto, con d. g. 24 agosto 1908, n. 288;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

CONSIDERATO che, come risulta dal foglio n. 45153 del 17 marzo 1952 del Genio Civile sono stati adempiuti gli obblighi imposti dal sopracitato decreto governatoriale;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta al Vicariato Apostolico di Mogadiscio la libera disponibilità dell'area di mq. 20.000 (ventimila) sita in Brava, di cui al decreto governatoriale di concessione edilizia n. 288 del 24 agosto 1908.

Mogadiscio, li 31 marzo 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

DECRETO n. 46 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il d. g. 15 agosto 1928, n. 6913, con il quale veniva accordata in concessione a scopo agricolo ai fratelli Hellmann un terreno di Ha. 894 (ottocentonovantaquattro) sito nel Comprensorio di Afgoi, ed i DD. GG. 17 settembre 1930, n. 8266, e 24 febbraio 1932, n. 9015, con i quali la detta concessione veniva ridotta ad ettari 500 (cinquecento);

VISTO il foglio n. 41329 in data 23 febbraio 1931, con il quale il Ministero delle Colonie assicurava che i fratelli Hellmann avrebbero potuto ritornare in possesso di tutta la primitiva area concessa e che a tale scopo essa rimaneva disponibile e non sarebbe stata concessa ad altri;

VISTA la domanda in data 18 agosto 1950 dell'Ing. Ferruccio Hellmann, intesa ad ottenere in concessione temporanea il detto residuo terreno di Ha. 394 (trecentonovantaquattro);

VISTO il foglio in data 21 novembre 1950, con il quale il Sig. Emilio Hellmann di Afgoi rinuncia a favore del proprio fratello ing. Ferruccio Hellmann a tutti i diritti ad esso spettanti sul detto appezzamento di terreno di Ha. 394 (trecentonovantaquattro) in Afgoi, chiesto in concessione temporanea dallo stesso ing. Ferruccio Hellmann;

VISTO il foglio n. 375301 in data 6 febbraio 1951 con il quale l'Amministrazione ha accordato un permesso provvisorio di coltivazione del terreno richiesto, e visto il verbale in data 31 gennaio 1952

della regolare consegna all'ing. Ferruccio Hellmann del predetto terreno;

CONSIDERATO che in base all'art. 14 della Convenzione Fiduciaria, l'Amministrazione ha facoltà di accordare a scopo agricolo in concessione temporanea terreni di demanio disponibile;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, sull'ordinamento delle concessioni agricole in Somalia.

ACCERTATO che il terreno richiesto, risultante dalla riduzione della concessione agricola già a suo tempo regolarmente accordata e delimitata, è di demanio disponibile del territorio della Somalia;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda di concessione temporanea inoltrata il 18 agosto 1950 dell'Ing. Ferruccio Hellmann;

DECRETA:

Alle condizioni dell'allegato disciplinare e nei limiti e confini descritti nel rilievo planimetrico pure allegato, che del presente decreto formano parte integrante, è accordato all'Ing. Ferruccio Hellmann in concessione temporanea a scopo agricolo un lotto di terreno sito nel comprensorio di Afgoi, di Ha. 393 are 98 centiare 27, per la durata di anni 8 dalla data di consegna 31 gennaio 1952.

Mogadiscio, li 4 aprile 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI TERRENO A SCOPO AGRICOLO COL PAGAMENTO DI UN CANONE ANNUO

Art. 1.

In base all'art. 3 comma C del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, è concesso in affitto sotto la clausola risolutiva della messa in valore del fondo in conformità del presente disciplinare al Sig. Ing. Ferruccio Hellmann un lotto di terreno a scopo agricolo nella zona di Afgoi, territorio della Residenza di Afgoi, della superficie di ettari 393 are 98 centiare 27 al prezzo annuo stabilito di So. 5 per ettaro.

Tale superficie è così delimitata: a Nord dalla duna per metri

1705,50; ad Est dalla zona ex ferrovia Mogadiscio-Afgoi per un tratto di m. 1272 e per un secondo tratto di m. 2400 con la proprietà del fratello del beneficiario: Sig. Hellmann Emilio; a Sud dal terreno demaniale per un primo tratto di m. 739,60 e per un secondo tratto di m. 1020 dalla proprietà Emilio Hellmann; ad Ovest con la concessione Della Nave e con terreno demaniale per complessivi m. 3650, come risulta dall'annesso rilievo planimetrico.

Art. 2.

Il concessionario, sotto pena di revoca della concessione temporanea, si obbliga di mettere in valore tutta la superficie del terreno accordandogli in un periodo di 8 anni a decorrere dalla data del presente disciplinare, secondo il seguente programma di valorizzazione:

1) Opere di canalizzazione e prese relative (sifoni e passaggi stradali in calcestruzzo);

2) coltivazione dell'intera superficie, secondo le buone norme agrarie.

Art. 3.

Entro il secondo anno dalla consegna del terreno il concessionario dovrà eseguirvi lavori tali da dare affidamento per qualità e quantità di una razionale coltivazione.

Trascorso tale periodo dalla consegna, qualora il concessionario non abbia iniziato con mezzi adeguati i lavori di cui sopra, incorrerà nella revoca della concessione.

Art. 4.

Il concessionario nell'atto di procedere alla firma del presente disciplinare si obbliga a versare entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di concessione la somma di So. 1.970 corrispondente al canone annuo stabilito.

Per gli anni successivi, il pagamento del canone dovrà essere effettuato annualmente ed anticipatamente.

Art. 5.

Il concessionario non potrà sotto qualsiasi forma cedere in parte od in tutto i diritti derivantigli dal presente atto se non previo il consenso dell'Amministrazione.

Art. 6.

Al termine della concessione, per scadenza del termine o per revoca, il concessionario non avrà diritto al risarcimento delle opere di bonifica che, in base all'art. 2 del presente disciplinare avrà dovuto eseguire, né sulle eventuali altre in più (costruzioni ecc.).

Art. 7.

E' data facoltà al concessionario di richiedere il rinnovo della concessione temporanea per un successivo periodo, la di cui durata verrà stabilita all'atto della richiesta.

Mogadiscio, li 4 aprile 1952.

IL CONCESSIONARIO
Ing. Ferruccio Hellmann

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 47 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D. A. n. 133 in data 30 ottobre 1951, col quale viene bandito un concorso per l'apertura di una farmacia in Mogadiscio;

VISTO il D. A. n. 17 in data 8 febbraio 1952, col quale vengono apportate modifiche al decreto sopra specificato;

VISTO il verbale definitivo in data 18 marzo 1952 della Commissione giudicatrice col quale viene stabilita la graduatoria dei partecipanti al concorso;

VISTO il D. A. n. 902080 in data 28 marzo 1952, che approva la graduatoria dei concorrenti e aggiudica la farmacia alla prima cllassificata Dott.ssa De Lorenzo ved. Rossi;

CONSIDERATO che, con lettera del 5 aprile 1952, la Dott.ssa Antonietta De Lorenzo ved. Rossi, ha rinunciato all'aggiudicazione della suddetta farmacia, e che pertanto — ai sensi dell'art. 8 del r. d. 13 luglio 1914, n. 829 — l'aggiudicazione stessa deve essere fatta a favore del secondo classificato, Dott. Cesare Corno di Giuseppe;

CONSIDERATO che l'Amministratore è assente per congedo e che le sue funzioni vengono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell'Ordinanza n. 47 in data 22 luglio 1950;

DECRETA:

E' disposta in favore del Dott. Cesare Corno di Giuseppe, l'aggiudicazione della farmacia di cui alle premesse.

Con separato provvedimento verrà disposta l'autorizzazione all'esercizio della farmacia, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del D. A. n. 133 del 30 ottobre 1951.

Mogadiscio, li 10 aprile 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 48 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il r. d. 29 dicembre 1932, n. 1935, che istituisce i Consorzi di colonizzazione in Eritrea e in Somalia;

VISTO il r. d. 29 luglio 1933, n. 1081, che istituisce il Consorzio di Colonizzazione del Giuba;

VISTO il d. m. 23 gennaio 1934 che approva lo Statuto del Consorzio di colonizzazione del Giuba;

RITENUTO che con avviso in data 17 agosto 1948 l'Amministratore Capo della Somalia nominava Commissario straordinario per ilConsorzio di Colonizzazione del Giuba, ai sensi del r. d. 29 dicembre 1932, n. 1935, per il periodo di sei mesi il Sig. Alberto Mazzi, conferendogli i poteri attribuiti dallo Statuto del predetto Consorzio al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, e ritenuto che con successivo Avviso n. 48 in data 28 aprile 1949 detta nomina veniva prorogata per altri sei mesi a decorrere dal 18 febbraio 1949;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 98 dello Statuto del predetto Consorzio, allo scopo di procedere alla liquidazione del Con-

sorzio stesso, si rende necessario affidare al Commissario anche i poteri dell'assemblea;

DECRETA:

Il sig. Alberto Mazzi è nominato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto approvato con d. m. 23 gennaio 1924, Commissario straordinario del Consorzio di Colonizzazione del Giuba, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, con i poteri dallo Statuto attribuiti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea dei consorziati.

Mogadiscio, li 4 aprile 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari